

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35838 Anno 2018

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: MICCOLI GRAZIA

Data Udiienza: 04/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


URBANO ARMANDO nato a BARI il 30/12/1968

avverso l'ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA' di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita', conseguente alla rinuncia del ricorso



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 dicembre 2017 il Tribunale di Bari ha accolto l'appello formulato dal Procuratore della Repubblica di Bari avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con il quale era stata rigettata la richiesta di misura cautelare interdittiva nei confronti di ARMANDO URBANO.

Quest'ultimo è indagato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, in quanto componente del collegio sindacale della "Beton Prefabbricati S.r.l." – dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari del 3 maggio 2016.

2. Il Tribunale, ravvisando il pericolo di reiterazione dei reati di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., ha disposto l'applicazione all'indagato della misura interdittiva del divieto di esercitare qualsiasi ufficio direttivo ed amministrativo all'interno di persone giuridiche e imprese, nonché qualsiasi attività inerente, per un periodo di sei mesi.

3. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione ARMANDO URBANO, con atto sottoscritto dal proprio difensore, affidandolo a quattro motivi.

3.1. Con il primo si deduce mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta ed alla responsabilità del ricorrente.

Si evidenzia infatti come l'applicazione della misura cautelare si sia fondata sulle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai fratelli DOMENICO e LUCA ALBA in sede di interrogatorio di garanzia; tali dichiarazioni avrebbero però attinto la posizione di un altro componente del collegio sindacale (il dott. VITO ANTONIO MARTIELLI), in nulla mutando il quadro indiziario a carico dell'indagato URBANO.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 216 e 223 R.D. 267/1942 e 2621 cod. civ., per carenza dei presupposti giuridici su cui si fonda la responsabilità penale dei sindaci.

Sostiene il ricorrente che la responsabilità in relazione all'operazione di scissione – avente carattere distrattivo – sarebbe stata attribuita indistintamente a tutti i sindaci in ragione del contenuto del verbale di assemblea della Beton Prefabbricati S.r.l. del 28 novembre 2012, con il quale si esprimeva parere favorevole alla predetta operazione; tale parere, oltre ad avere natura non vincolante, sarebbe stato frutto di una falsa rappresentazione della realtà, determinata dai raggiri posti in essere dagli amministratori con riferimento ai dati contabili sottoposti all'esame del collegio sindacale.

Da ciò emergerebbe l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; il Tribunale avrebbe omesso di verificare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai coindagati LUCA e DOMENICO ALBA.

3.4. Con l'ultimo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alle norme del codice civile che disciplinano i poteri e doveri del collegio sindacale in materia di scissione societaria.



Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale del Riesame abbia ritenuto che i sindaci fossero consapevoli dell'*animus distrahendi* dei soci, desumendo tale circostanza dal fatto che la società omise di comunicare ai singoli creditori l'intento di operare la scissione prima di perfezionarla con l'atto notarile; in proposito il ricorrente rileva che gli artt. 2502 bis e 2503 cod. civ. fissano esclusivamente l'obbligo - a carico degli amministratori - di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di scissione adottata dalla società, senza imporre che tale delibera sia comunicata ai creditori.

4. In data 19 aprile 2018 è pervenuta dichiarazione a firma del difensore del ricorrente, con la quale si rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. In primo luogo va rilevato che nessuna efficacia può riconoscersi alla dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore, non munito di procura speciale.

Invero, questa Corte - con orientamento condivisibile e maggioritario - ha già avuto modo di chiarire che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, Preiti e altro, Rv. 26227601; in senso conforme n. 42181 del 2006 Rv. 235302, n. 44612 del 2008 Rv. 241569, n. 29202 del 2013 Rv. 256792; *difformi*: n. 2115 del 1992; n. 48289 del 2014 Rv. 261151).

Tale orientamento fonda il proprio convincimento essenzialmente su due argomenti: l'uno tratto dal disposto letterale dell'art. 589 comma 2 cod.proc.pen. ("Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale") e dal riferimento testuale ivi contenuto alle "parti private" come titolari del potere di rinuncia all'impugnazione, tra le quali non è ricompreso il difensore (Sez. 1 n. 7764 del 27/01/2012, Rv. 252080, imputato Santonastaso); l'altro basato sulla natura dispositiva dell'atto di rinuncia, riconducibile alla volontà della parte interessata (manifestabile solo personalmente o per il tramite di un procuratore speciale), e tale perciò da non costituire espressione dell'esercizio del diritto di difesa rientrando nei poteri di rappresentanza spettanti al difensore (Sez. 1 n. 29202 del 23/05/2013, Rv. 256792, imputato Maida, che richiama il precedente di cui alla sentenza n. 18 del 5/10/1994 delle Sezioni Unite, Rv. 199805, imputato Battaglia, nella quale il principio risulta affermato incidentalmente e a titolo esemplificativo, nell'ambito della questione concernente i poteri di rappresentanza che devono riconoscersi ex art. 165, comma 3, cod. proc. pen. al difensore dell'imputato latitante o evaso con riguardo alla ritenuta legittimazione a proporre la dichiarazione di ricsusazione del collegio giudicante in nome e per conto dell'imputato, che costituiva l'oggetto specifico di quel giudizio).

2. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili.

Invero, essi sono interamente finalizzati ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti oggetto



del quadro indiziario posto alla base dell'adozione della misura, senza peraltro indicare precisi ed insuperabili vizi logici dell'ordinanza impugnata.

In proposito, è necessario ricordare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, neppure consentiti alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e, cod. proc. pen. La modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia, infatti, inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.

Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice di merito.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

3. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha esaurientemente esaminato tutti gli elementi indiziari a carico dell'URBANO, valutando in particolare la sua posizione nell'ambito delle condotte di bancarotta fraudolenta contestate e correttamente valutando il suo ruolo quale componente del collegio sindacale (pagg. 12 e ss della ordinanza).

In proposito va ricordato che nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall'amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale che non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, De Cuppis e altri, Rv. 26664601; Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, A T e altri, Rv. 26700901; Sez. 5, n. 31163 del 01/07/2011, Checchi, Rv. 25055501).

D'altronde, è incontroverso che requisiti essenziali per la configurabilità del concorso dei sindaci nella responsabilità penale degli amministratori siano: a) l'omesso doloso esercizio dei doveri di controllo o comunque l'inerzia nell'adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità; b) il nesso di causalità tra le omissioni e ciascuna delle fattispecie previste nell'art. 216 legge fall.; c) il dolo riferito alla fattispecie realizzata dagli amministratori, che può essere sia diretto che eventuale, non essendovi alcuna valida ragione per escludere il dolo eventuale (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989, Piras, Rv. 18414001).

4. Alla ritenuta inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle



Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 4 maggio 2018